

LINEE GUIDA

per la realizzazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese alla Direzione Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte dai soggetti beneficiari di contributi finanziari per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione ad iniziative istituzionali e culturali.

Art. 1

(Dichiarazioni soggette a controllo)

1. Sono soggette a controllo le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese alla Direzione Comunicazione Istituzionale, in fase di rendicontazione, dai soggetti beneficiari di contributi finanziari concessi dal Consiglio regionale del Piemonte, ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1977 n. 6 e s.m.i. o nell'ambito dell'attività degli Organismi Consultivi ed Osservatori, e secondo i criteri di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 13/2015, per l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali.

Art. 2

(Oggetto e modalità dei controlli)

1. Costituiscono oggetto di controllo i seguenti stati, qualità e fatti comprovati nella dichiarazione sostituiva resa al fine dell'erogazione del contributo:

- a) periodo o data dell'effettivo svolgimento dell'iniziativa;
- b) prospetto analitico delle entrate e delle spese sostenute;
- c) numero ed importo complessivo dei documenti fiscali e dei giustificativi comprovanti le spese sostenute (fatture, ricevute fiscali, scontrini, rimborsi spese);

2. Costituisce inoltre oggetto di controllo il requisito della mancanza dello scopo di lucro in capo al soggetto beneficiario.

3. L'ufficio preposto al controllo procedere con le seguenti modalità:

- richiede al beneficiario l'esibizione dell'originale o la presentazione di copia autentica dei documenti fiscali e dei giustificativi di spesa indicati nel rendiconto;
- accerta d'ufficio gli eventuali contributi erogati da altri soggetti pubblici o privati e dichiarati nel rendiconto;
- può richiedere al dichiarante di fornire informazioni aggiuntive o chiarimenti utili alla verifica di quanto dichiarato;
- richiede al soggetto beneficiario trasmissione di copia conforme dello Statuto e/o atto costitutivo idoneo a verificare che l'ente non abbia scopo di lucro.

Art. 3

(Responsabilità e tipologia dei controlli)

1. Nell'ambito della Direzione Comunicazione Istituzionale, ciascun Settore procede ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito dei procedimenti di propria competenza. Il Dirigente del Settore è individuato quale responsabile della procedura di controllo.

2. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000 il Settore competente effettua:

- controlli puntuali su singole dichiarazioni sostitutive per le quali sussistano fondati dubbi circa la veridicità dei contenuti, in presenza dei presupposti di cui all'art. 4;
- controlli a campione su un determinato numero di dichiarazioni sostitutive presentate in un arco temporale definito, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 5.

Art. 4

(Presupposti per l'attivazione del controllo puntuale)

1. Costituisce presupposto per l'attivazione del controllo puntuale sulla dichiarazione sostitutiva la sussistenza di fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti della stessa.

Si considerano idonei a configurare fondati dubbi i seguenti elementi:

- a) imprecisioni tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali o, comunque, di non fornire all'amministrazione elementi sufficienti per consentire un'adeguata e completa valutazione di quanto dichiarato;
- b) lacunosità o indeterminatezza della dichiarazione sostitutiva rispetto alle informazioni richieste dall'Amministrazione in sede di procedimento;
- c) incoerenza o inattendibilità delle informazioni rese, emergente dal confronto tra banche dati.

2. Il Settore competente procede inoltre al controllo puntuale in seguito a segnalazione - proveniente da altra Pubblica Amministrazione - di eventuali dichiarazioni non veritiere rese dal medesimo soggetto in altro procedimento.

Art. 5

(Modalità di effettuazione dei controlli a campione)

1. Il Settore competente procede al controllo a campione del 10% delle dichiarazioni sostitutive pervenute in ciascun semestre, con esclusione di quelle relative alla concessione di contributi di importo pari od inferiore ad € 1.000,00.
2. La selezione del campione deve avvenire attraverso estrazione a sorte, effettuata in modo automatico, con l'utilizzo di apposita procedura informatica, o manualmente, secondo le modalità di cui al successivo comma 5. Sono escluse dal sorteggio le dichiarazioni già oggetto di controllo puntuale ai sensi dell'art. 4.
3. Le operazioni di sorteggio sono effettuate da una commissione così composta:
 - il Dirigente del Settore competente, in qualità di Presidente;
 - un funzionario del Settore competente, con funzione di segretario verbalizzante;
 - due funzionari della Direzione Comunicazione Istituzionale ed un funzionario, appartenente a diversa Direzione, sorteggiato dall'elenco dei funzionari componenti le commissioni per i controlli a campione costituito ai sensi del

Piano Triennale di prevenzione della corruzione delle strutture del Consiglio regionale;

4. Come primo adempimento la commissione calcola, applicando la percentuale del 10% al campione considerato, il numero di dichiarazioni sostitutive per le quali occorre procedere a controllo.

5. Le operazioni di sorteggio manuale devono essere così articolate:

a) viene attribuito un numero a ciascuna dichiarazione sostitutiva, ordinata per ordine alfabetico facendo riferimento alla persona giuridica beneficiaria del contributo;

b) i numeri vengono inseriti in un'urna;

c) i tre funzionari incaricati effettuano l'estrazione dei numeri, fino ad arrivare alla concorrenza del 10%, arrotondata per eccesso;

6. Delle operazioni di sorteggio deve essere redatto un verbale, da conservare agli atti del Settore, da cui emergano: la data di effettuazione; la composizione della commissione; il semestre di riferimento; il numero complessivo e l'elenco delle dichiarazioni sostitutive sottoposte a sorteggio; il calcolo del numero di dichiarazioni da sorteggiare; l'esito dell'estrazione.

7. Per i soggetti estratti l'ufficio procede al controllo di quanto dichiarato, secondo le modalità di cui all'art. 2.

Art. 6

(Rilevazione di errori sanabili e imprecisioni)

Se nel corso dell'attività di controllo vengono rilevati errori e/o imprecisioni che non costituiscono falsità e che possono essere sanati con dichiarazioni integrative, il responsabile del procedimento invita per iscritto i soggetti interessati a rettificare le dichiarazioni entro un congruo termine.

Art. 7

(Effetti in caso di dichiarazioni mendaci)

1. Il funzionario verbalizzante redige un verbale sullo svolgimento dei controlli effettuati, sottoscritto dai componenti della commissione, che viene acquisito agli atti della Direzione.
2. Il Dirigente di Settore, sulla base delle risultanze del verbale e valutata ogni altra documentazione pertinente, qualora ritenga che dai controlli effettuati emerga a carico di uno o più soggetti beneficiari la non veridicità di quanto dichiarato, procede alla trasmissione di copia del verbale al Direttore, allegando le proprie valutazioni scritte.
3. Il Direttore, verificata la sussistenza di una dichiarazione mendace o falsa, adotta, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, tutti gli atti necessari per rendere effettiva la decadenza dal beneficio e per recuperare eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso la falsa dichiarazione.
4. Il Direttore ha l'obbligo di segnalare la falsità riscontrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.

Art. 8

(Tutela della riservatezza)

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, alle comunicazioni effettuate nell'ambito della procedura di controllo si applicano l'art. 16 del D.P.R. n. 445/2000 e gli articoli 18 e 19 del D. Lgs. n. 196/2003.